



DELIBERA N. 240

23 marzo 2021

Oggetto

Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Parere in materia di computo dei lavoratori somministrati e di partecipazione ai consorzi stabili

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articoli 46 e 47; decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263; decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Capo IV.

Parole chiave

Contratto di somministrazione, lavoratori somministrati, organico medio, gruppo di lavoro, offerta tecnica, consorzi stabili, società di ingegneria, società di professionisti, società consortile a responsabilità limitata

Massima

I lavoratori che svolgono la propria attività presso le società di ingegneria in qualità di lavoratori somministrati possono essere considerati ai fini del calcolo dell'organico medio annuo, se gli stessi hanno prestato la loro opera per un periodo di almeno sei mesi, e ai fini della composizione del gruppo di lavoro dell'offerta tecnica, a condizione che la durata della prestazione che il predetto personale è chiamato a fornire, in virtù del contratto di somministrazione, sia compatibile con la tempistica di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

È ammissibile la partecipazione di società consortile ex articolo 2615 ter del Codice Civile, costituite da società di ingegneria, ai consorzi stabile di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f, del Codice.

Vista

la richiesta di parere formulata dall'associazione OICE, con nota del 4.2.2021 assunta in pari data al protocollo dell'Autorità n. 10115, in merito alla possibilità di computare il personale tecnico che presta la propria attività a favore delle società di ingegneria sulla base di un contratto di somministrazione ai fini dell'organico medio e del gruppo di lavoro ai fini dell'offerta tecnica;

Vista

la richiesta di parere formulata dall'associazione OICE, con nota del 26.2.2021 assunta in pari data al protocollo dell'Autorità n. 17046, in merito alla composizione dei concorsi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti, con particolare riferimento alla possibilità per un consorzio, costituito da società di ingegneria in forma di società consortile a responsabilità limitata, di potere far parte di un consorzio stabile.

Visto

il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 che disciplinano la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i consorzi stabili;

Visto

il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), che, in applicazione dell'articolo 24, comma 2, del Codice dei contratti pubblici ha definito i requisiti che devono possedere i soggetti di cui al predetto articolo 46;

Visto

il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*), Capo IV, che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro;

Considerato

che Le Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", applicabili fino all'entrata in vigore del Regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici, prevedono, per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), che l'organico medio annuo riferito al personale tecnico sia determinato considerando «i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano



parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA»;

Considerato

che le medesime le Linee guida n. 1, alla Parte VI, paragrafo 2.4, indicano che ai fini della valutazione del criterio relativo alle "caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta" o "caratteristiche metodologiche dell'offerta", devono essere indicate «le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione, tra l'altro «dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (con riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte IV)»;

Considerato

che la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 febbraio 2005, n. 7/05 "Disciplina della somministrazione di lavoro. Criteri di computo." ha chiarito che il lavoratore somministrato lavora, «per tutta la durata della missione, sotto le direttive e nell'interesse dell'utilizzatore ragione per cui detti lavoratori potranno essere computati ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'imprenditore quale requisito di carattere tecnico nell'ambito, per esempio, di una procedura selettiva per appalti pubblici»;

Considerato

che la predetta Circolare è stata adottata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che la norma di cui all'articolo 22, comma 5, secondo la quale in caso «di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro» è stata ripresa esattamente all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, per cui le indicazioni della Circolare medesima possono ritenersi ancora valide;

Considerato

che le richiamate disposizioni normative consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di consorzi stabili costituiti da società di professionisti e/o da società di ingegneria, in numero non inferiore a tre, senza fornire, tuttavia, specifici dettagli circa i componenti degli stessi, salvo precisare che ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento;

Considerato

il principio ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, nella sentenza dell'11 giugno 2020 (procedimento C219-19), secondo il quale tutti i soggetti abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire nel mercato i servizi oggetto dell'appalto hanno la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, indipendentemente dalla forma giuridica prescritta dall'articolo 46, comma 1, del Codice;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 marzo 2021

DELIBERA

I lavoratori che svolgono la propria attività presso le società di ingegneria in qualità di lavoratori somministrati possono essere considerati ai fini del calcolo dell'organico medio a condizione, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida n. 1 in relazione ai collaboratori coordinati e continuativi, che gli stessi abbiano prestato la loro opera per un periodo di almeno sei mesi.

Il personale somministrato può essere, altresì considerato, nell'ambito del gruppo di lavoro dell'offerta tecnica, a condizione che la durata della prestazione che il predetto personale è chiamato a fornire, in virtù del contratto di somministrazione, sia compatibile con la tempistica di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Ai fini della comprova dei requisiti e ai fini dell'offerta tecnica, in aggiunta ai documenti ordinariamente previsti, è necessario produrre copia del contratto di somministrazione sottoscritto tra la società di ingegneria e l'agenzia di somministrazione e il contratto sottoscritto tra l'agenzia medesima e il lavoratore somministrato.

In assenza di indicazioni contrarie della normativa vigente e nell'ottica di garantire il principio della massima partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, sulla base anche di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, si ritiene ammissibile la partecipazione di società consortile ex articolo 2615 ter del Codice Civile, costituite da società di ingegneria, ai consorzi stabile di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f, del Codice.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 marzo 2021.

Per Il Segretario

Maria Esposito

Rosetta Greco